

# COMUNE DI GAVIGNANO

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

*Alla c.a.* **Ministero della transizione ecologica**  
**Direzione generale valutazioni ambientali**  
divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mase.gov.it](mailto:VA@pec.mase.gov.it)

*Alla c.a.* **Ministero della Cultura**  
**Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro**  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

*Alla* **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e**  
**Paesaggio per le province di Frosinone e Latina**  
[sabap-lazio@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-lazio@pec.cultura.gov.it)

*All* **Ministro dell'Ambiente e della sicurezza**  
**energetica**  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mase.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mase.gov.it)

*Alla* **Regione Lazio**  
**Direzione regionale ambiente**  
[direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it](mailto:direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it)  
[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto: Sospensione iter procedurale, Parere Contrario e richiesta chiusura negativa di servizio per installazione di pannelli fotovoltaici a terra in area agricola. Progetto autorizzativo “Impianto agrivoltaico Gavignano di potenza nominale 17263,8 kWp sito nei Comuni di Gavignano (RM), Paliano e Anagni (FR)” Proponente: Società Grupotec Solar Italia 15 Srl**

- **Vista** la nota prot. **prot.n.4067 del 12.10.2021;**
- **Vista** la nota prot. **prot.n.2178 del 19.05.2022;**
- **Vista** la nota prot. **prot.n.2945 del 07.07.2023;**
- **Visti** gli allegati all'istanza e gli elaborati progettuali prodotti;
- **Visto** il Parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura;

Questo Comune, aveva manifestato il suo parere contrario, basandosi oltre che su risultanze oggettive relative al contesto “paesaggio” e alle sue ricadute in termini socioeconomici, non intesi esclusivamente come situazione di vantaggio monetario, ma bensì anche e soprattutto come vantaggio paesaggistico e di conseguenza di benessere di vita quotidiana.

Purtroppo siamo qui a significare, che preso atto della ulteriore documentazione prodotta, la stessa sia carente ed anzi fuorviante rispetto alle componenti ambientali da prendere in esame.

Questo Comune deve esprimersi per quanto di propria competenza rispetto a tutti gli interessi che coinvolgono i cittadini rappresentati. E' necessario però mettere in evidenza a chi dovrà esprimere le considerazioni finali che non è solo Gavignano a guardare verso la splendida valle tipica della

campagna romana deturpabile da un progetto che mal si sposa con il contesto circostante ma tale valutazione va obbligatoriamente eseguita da tutti i centri dei paesi limitrofi che da tale installazione possono avere impatti significativi sulla visuale.

**Ribadendo altresì che l'impianto appare incoerente rispetto allo strumento urbanistico comunale giacché individua un'area a destinazione agricola costituente risorsa urbanisticamente destinata a sostenere l'economia locale e, destinata ad attività agricole non tradibili in virtù dei principi previsti dalla legge regionale 38/99 all'art. 55, il quale prevede che “ la nuova edificazione in zona agricola è consentita solo se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'art. 52 co.2 nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli artt. 57 e 57 bis”. Ciò non interdice l'installazione di impianti fotovoltaici che rimangono finalizzati al soddisfacimento dell'imprenditore agricolo per la propria attività così da diventare anche essi generatori di risorse e di energia per le attività agricole che la legge tutela;**

Considerato che la installazione di tali impianti debba avvenire prioritariamente su aree industriali o aree irrilevanti ai fini paesaggistici presenti nel Comune così da rendere non conforme a legge la scelta dell'area adottata.

**In data 16 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico-nazionale” (il “DL Agricoltura”) che ha introdotto delle disposizioni volte a limitare l'installazione degli impianti fotovoltaici su suolo agricolo**

### **I. Il divieto di installazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo**

L'art. 5 del nuovo DL Agricoltura ha previsto l'introduzione all'art. 20 del Decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199 (“**D.lgs. 199/2021**”) di un nuovo comma, secondo cui l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 %;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori<sup>[1]</sup>;
- in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (“**D.lgs. 42/2004**”):

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024, n. 163 la Legge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione del D.L. n. 63/2024 (c.d. “Decreto Agricoltura”) con cui si confermano le disposizioni di

contenimento sull'uso del suolo agricolo per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici o per l'implementazione di quelli già esistenti,

Ricordiamo che secondo quanto previsto dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", è vietata l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici.

Uno stop fortemente voluto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, come confermato dalle parole del ministro Francesco Lollobrigida, secondo il quale si è posta così fine "alla installazione selvaggia del fotovoltaico a terra", questione più volte sollevata anche dalle Regioni, in riferimento all'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione dei moduli (attività per la quale è stato da poco emanato il Decreto del MASE del 21 giugno 2024).

Il compromesso rispetto alle esigenze di transizione energetica e di raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del PNIEC (40 GW di fotovoltaico entro il 2030) sarebbe stato ottenuto con il salvataggio del c.d. "Agrivoltaico", ovvero degli impianti sollevati da terra, permettendo così la coltivazione del suolo sottostante.

Il divieto all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici in aree agricole riguarda l'art. 5 del Decreto Legge, che in fase di conversione è stato modificato.

Nel dettaglio, è stato inserito il comma 1-bis all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 prevedendo che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, sia consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere:

- a) (siti ove sono già installati impianti della stessa fonte), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,
- c) (cave e miniere cessate, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati);
- c-bis) (siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo FS e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali);
- c-bis.1) (siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali);
- c-ter) n. 2) (aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento) e n. 3) (aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri) del comma 8.

considerato inoltre:

- che l'impianto è progettato in zona agricola di particolare pregio e nella prospettiva visiva di un altro impianto preesistenti (circa 2 km) di notevole estensione generando così un assetto particolarmente incisivo a livello territoriale, paesaggistico ed agricolo;

- che l'impianto è limitrofo addirittura con la S.P.89d Via Consolare Latina dove è presente l'Abazia di Rossilli Luogo di devozione per i fedeli che ammiravano l'affresco della Madonna attribuito a

---

Guido Reni. Eretta sulle rovine di un'antica villa romana per iniziativa dei monaci dell'ordine di S. Benedetto, l'antica abbazia di Rossilli che tanta parte ha avuto nella storia religiosa del territorio, ad oggi sono presenti scavi archeologici della villa Romana e costringendo così alla sua percezione tutti i fruitori della strada stessa ed anche il flusso turistico;

-che l'impianto è prossimo ad una struttura di ricettività turistica di importante valore Storico Fonte Meo (circa 200 m) rendendo particolarmente lesiva la sua percezione rispetto al contesto;

-che l'impianto è frontale ad una struttura ricettiva di importanza fondamentale per il contesto economico e sociale del Paese (circa 100 m) rendendo particolarmente lesiva la sua percezione rispetto al contesto.

-che non esiste nessuna valutazione sulla sua collocazione, mentre l'andamento altimetrico del terreno comporta una sua percezione visiva in tutte le direzioni: soprattutto dal centro abitato, dalla strada e dal versante opposto.

-che l'impianto viene ubicato in area palesemente incompatibile sia perché classificata nella tavola A del PTPR quale "zona agricola" sia perché posta a confine con area vincolata archeologicamente. (Tavola B da PTPR);

-che esistono strutture abitative o aziendali vicino all'impianto di cui non si fa cenno nel progetto e di cui non si valuta la necessità di adeguata distanza o di limitazione della percezione.

-che non è stato previsto alcun tipo di schermatura vegetale o altro, così determinando un impatto visivo inaccettabile ed una inevitabile lesione del contesto di Gavignano la cui vocazione turistica ed agricola viene così soggetta ad una sottrazione di superficie e di skyline particolarmente lesiva;

-che, tenendo conto degli impianti esistenti e di quelli in corso di autorizzazione, la superficie territoriale percentuale a destinazione agricola appare superare i limiti di legge;

-che, a prescindere dall'interdizione dell'intervento con tale modalità operativa e procedurale, data la particolare fragilità paesaggistica dell'area interessata, non è stata prevista alcuna forma di compensazione territoriale atta a riequilibrare il peso ambientale dell'intervento, né risultano effettuati studi di valutazione territoriale o archeologica delle aree in questione che impongono la massima cautela;

-che non risultano indicati addetti alla sicurezza o responsabili reperibili in loco in caso di incendio o di incidente ex D.Lgs 81/2008;

-che non risulta prodotto un piano di dismissione, né le modalità della stessa, i percorsi per lo smaltimento dei pannelli, le cautele, le garanzie e quanto necessario ai sensi di legge.

-che non risultano sufficientemente indicati i percorsi dei cavidotti e delle connessioni, le modalità di realizzazione degli stessi, le indicazioni delle attività di escavazione, la destinazione delle terre e rocce da scavo, le eventuali autorizzazioni ricevute;

-che non risultano accertati, da parte del proponente eventuali piani a finanziamento pubblico di

---

coltivazioni agricole;

-che non risultano accertati, da parte del proponente all'interno dei terreni le strade matrici di primo impianto di proprietà comunale, che sono una risorsa per i percorsi storici da mantenere tutelare e valorizzare.

-che non risultano accertati, da parte del proponente all'interno dei terreni le distanze delle strade comunali e della strada Provinciale Via Consolare Latina.

-che non risulta accertata, da parte del proponente tutta la fase analitica, valutativa e progettuale dell'intervento in esame.

-che ad oggi non risulta data dimostrazione del titolo in virtù del quale si dispone dell'area, richiesto per le vie brevi. Al proposito, ha affermato il Consiglio di Stato con sentenza n. 4538 del 28 ottobre 2016, che la disponibilità dell'area agricola su cui realizzare un impianto fotovoltaico va acquisita e dimostrata preliminarmente e non durante l'iter autorizzatorio.

Ed infatti il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, quale principio generale della materia, ove prevede che per gli impianti fotovoltaici e a biomassa la disponibilità del suolo possa essere dimostrata "nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione", è stato infatti modificato dall'art. 65 comma cinque del d.l 24 gennaio 2012 n. 1, ad esso successivo, che ha disposto che "il comma 4 bis dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003 deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situate in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali".

In altri termini se poteva ammettersi che la disponibilità dell'area potesse comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha escluso tale possibilità per gli impianti fotovoltaici.

La norma è inderogabile, a pena di note violazioni incidenti sulla legittimità dell'atto, e trova conforto anche nell'art. 13.1 lett. c) delle Linee Guida nazionali sugli impianti FER (DM 10 settembre 2010) che individua tra i contenuti minimi dell'istanza di autorizzazione unica "la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse".

Il Comune ritiene, quindi, che il requisito della disponibilità giuridica dell'area, che dovrebbe possedere la proponente alla data di avvio del procedimento autorizzatorio, risulti insoddisfatto e tale carenza, da sola, interdice la possibilità di realizzare l'impianto.

Il contratto preliminare di vendita non prodotto NON costituisce in capo al proponente un diritto di proprietà dell'impianto che rimane futuro ed incerto e conseguente alla stipula di un successivo contratto definitivo condizionato NON solo al rilascio dell'autorizzazione ma anche alla verifica della fattibilità economica e tecnica dell'impianto stesso.

In tale modo la disponibilità concreta conseguente al meccanismo di automatico rilascio del titolo della procedura non consente di ritenere esaustivo il contratto.

Nello specifico però preme sottolineare che nemmeno l'impatto che si genera dalla visuale del Comune di Gavignano, che sarebbe dovuto essere rappresentato agli atti carenti, può essere preso in

considerazione.

Infatti alle già note e ripetute carenze documentali riscontrate continuamente e in maniera perpetua durante tutto l'iter procedurale in oggetto, si riscontra una (voluta?) rappresentazione erronea dello stato dei luoghi.

Sarebbe opportuno chiarire ed approfondire quale sia la finalità di tale erronea rappresentazione dei luoghi.

Inoltre questa e i successivi fotoinserimenti altresì non permettono di effettuare valutazioni compiute, in quanto in ognuna di esse non viene rappresentato il vicinissimo, rispetto all'intervento proposto, impianto fotovoltaico già in essere nel territorio del limitrofo Comune di Paliano, che creerebbe oltretutto un impatto gravissimo ad un territorio che assomiglia alle campagne Senesi.

E' importante, vieppiù nella valutazione di aspetti di carattere ambientale, la sommatoria che installazioni impattanti possono avere in termini di ricaduta sul territorio, altrimenti ogni singolo intervento, potrebbe in linea del tutto teorica, essere valutato positivamente, senza ponderare la pressione invece esercitata sommandone gli effetti.

Va ulteriormente evidenziato come in un'altra rappresentazione dello stato dei luoghi dove doveva essere evidenziata la limitrofa fonte Meo, e l'Abazia di Rossilli, tale rappresentazione sia del tutto fuorviante.

I confini della Fonte vanno ben al di là di quanto rappresentato e soprattutto arrivano molto più vicino all'intervento proposto.

Non meno da considerare la storia come già premesso della storica Abazia di Rossilli neanche presa in considerazione che creerebbe un danno all'immagine del paese vista la ristrutturazione e gli scavi oggi in atto.

E' bene sottolineare come la rivalutazione di tale Fonte con cospicui fondi privati, per riportare ai fasti un'area particolarmente sensibile e da sempre legata al territorio, che per troppo tempo è stata una ferita nel cuore dei Gavignanesi, passi dalla tutela delle bellezze paesaggistico/ambientali, infatti, per chi conosce in maniera approfondita il territorio sa quanto sia suggestiva e quanto lo è stato in passato l'area delle fonte. L'averne ridotto i confini reali non rende possibile valutare compiutamente l'impatto dell'impianto proposto con la rivalutazione della Fonte.

Altresì ultimamente è stato presentato un progetto per la realizzazione di un nuovo imbottigliamento. Tale previsione è stata prevista in area molto più prossima all'intervento fotovoltaico, per non intervenire con sistemi meccanici di pompaggio dell'acqua sorgiva a dimostrazione che è da ricercare nelle vicinanze dell'impianto proposto lo scenario di rischio ambientale da prendere in considerazione nei confronti dell'acqua sorgiva.

Ciò non risulta possibile, per la carenza di rappresentazione effettuata, e pertanto non può essere espresso un parere compiuto e d'altronde non potrebbe che essere negativo se fosse stata effettuata una rappresentazione dello stato dei luoghi reale e non carente.

Si riscontra che gli elaborati prodotti non sono idonei, e non in linea con la visuale rappresentata nella relazione di fatto. Si evidenziano diverse criticità oltre all'errata rappresentazione fotografica e non esaustiva, sono presenti come si evince dagli elaborati il vincolo idrogeologico, e non si è tenuto conto della vicinanza sia alle abitazioni, sia agli esistenti impianti siti nel Comune di Paliano, e più importante alla Storica Fonte Meo di Gavignano, e della Storica Abazia di Rossilli la quali oltre a rappresentare fonte di vita, rappresentano una peculiarità del territorio Gavignanese e della nostra storia e anche, ma soprattutto in questo caso nello studio ultimo effettuato, vi è un'errata rappresentazione del perimetro proprio della Fonte poiché risulta molto più esteso e limitrofo all'impianto e senza considerare lo studio geologico sulla falda, il quale non è stato preso in considerazione.

**Pertanto** si ribadisce, come già più volte dichiarato con le note protocollate

**prot.n.4067 del 12.10.2021;**

**prot.n.2178 del 19.05.2022;**

**prot.n.2945 del 07.07.2023;**

Alla luce di quanto sopra l'impianto **non può essere realizzato e l'autorizzazione non può essere rilasciata** risultando inammissibile, stante la carenza documentale riscontrata e non altrimenti sanabile.

Investe un'area con un impatto grave e dannoso su tutto il territorio e a livello paesaggistico su tutti i monti Lepini.

Un impatto che creerebbe un danno irreversibile sul territorio in termini di biodiversità agronomica storica e culturale, poiché non tiene conto delle caratteristiche e delle bellezze del Comune di Gavignano e dei territori limitrofi.

Si **diffida** pertanto **dall'eseguire l'intervento o qualunque altra attività** che possa rappresentare esecuzione dello stesso, riservandosi il Comune ogni prerogativa di legge in merito.

Che Il Comune di Gavignano si avvale della facoltà di ristoro come previsto dalla normativa vigente, qualora venisse autorizzata dagli enti Competenti, fermo restando la possibilità di procedere a ricorso.

Si comunica che l'Ufficio competente è l'Ufficio Tecnico del Comune di Gavignano e la persona responsabile del procedimento è il Geom. Simone Bonanni.

Gavignano 06/09/2024

Il Sindaco  
Ivan FERRARI

il Responsabile del Servizio  
geom. Simone BONANNI

---